

STATUTO REGIONALE

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DEL F.V.G. - (MDC FVG)

Approvato dalla Presidenza Nazionale MDC Onlus il 23 Marzo 2007

TITOLO I (Generalità) - CAPO I - (Disposizioni generali) - Art. 1 - (Natura e sede)

Nell'ambito del Movimento Difesa del Cittadino - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) e Associazione di Promozione Sociale (APS) a diffusione nazionale, è costituita dal 21.03.2007 con sede legale regionale a Udine in Via Generale Baldissera n.14, il "Movimento Difesa del Cittadino F.V.G.", denominabile in breve con l'acronimo "MDC FVG". Persegue esclusivamente finalità di tutela dei diritti dei Cittadini, Consumatori e Utenti della Regione F.V.G. ed è autonoma da Partiti politici e Sindacati.

Art. 2 (Finalità) - MDC FVG persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa:

- a) la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta;
- c) la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei Consumatori e Utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- d) il corretto rapporto tra Cittadini e giustizia;
- e) il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- f) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
- g) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- h) la tutela di bambini, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate;
- i) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
- j) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;
- k) la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- l) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
- m) il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.



Art. 3 - (Obiettivi) - MDC FVG, per realizzare gli obiettivi statuari:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
 - b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
 - c) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali;
 - d) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; inoltre tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte penalmente illecite mediante esposti denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziarla, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
 - e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
 - f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
 - g) partecipa o stipula convenzioni con strutture esterne per assicurare servizi esclusivi ai Soci e servizi agevolati ai Consumatori;
 - h) assume ogni altra iniziativa utile a livello regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari;
 - i) promuove la formazione di proprie strutture provinciali e territoriali. Può, inoltre, stabilire, forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.
- MDC FVG Onlus** può sottoscrivere accordi con altre associazioni allo scopo di rafforzare la propria base associativa.

TITOLO II - (Soci) - CAPO I - (Categorie Soci. Diritti e doveri dei soci. Acquisto e perdita della qualità di Socio.)

Art. 4 - (Categorie di soci) - MDC FVG è composto da soci sostenitori, ordinari, giovani e convenzionati.

Art. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1 Tutti i Cittadini del F.V.G. hanno facoltà di iscriversi a **MDC FVG** e il diritto di portare il proprio contributo volontario secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività del Movimento regionale. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statuarie ed il versamento della quota associativa annuale, stabilita dalla Direzione Regionale. L'iscrizione a **MDC FVG** può essere fatta anche per via telematica.
- 2 Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza o livello dell'associazione.
- 3 I soci giovani eleggono nel loro interno un Consigliere regionale con modalità stabilite dal Consiglio Regionale.
- 4 Tutti i soci riceveranno ogni anno i servizi che il Consiglio Regionale deciderà di attuare.
- 5 Il Socio ha il dovere di:
 - a. versare la quota annuale entro il termine stabilito; le quote sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento di " **MDC FVG** ", né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione da **MDC FVG** può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato;
 - b. partecipare alla vita ed alle attività del Movimento regionale e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
 - c. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del Movimento regionale e che sia riguardoso verso gli altri soci;
- 6 Le prestazioni dei soci non sono retribuite, sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un rimborso e/o un compenso subordinato a progetti di valenza sociale finanziati da Enti, associazioni, istituzioni culturali e scientifiche pubbliche o private.

Art. 6 - (Perdita e sospensione della qualità di Socio) - 1. La qualità di Socio si perde per: a. dimissioni; -

- b. mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa; - c. per provvedimento di espulsione.

Art. 6 bis - Ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.h) del D.Lgs. n. 460/97 **MDC FVG** garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.-



CAPO II - (Disciplina) - Art. 7 - (Competenze per l'adozione del provvedimento di espulsione)

- 1) Il provvedimento di espulsione del singolo socio è adottato dalla sede regionale che deve comunque darne comunicazione al socio interessato e alla Direzione Nazionale.
- 2) Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.

Art. 8 - (Ricorsi) - Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

TITOLO III (Ordinamento) - CAPO I (Generalità) - Art. 9 - (Organi centrali e periferici)

1. Sono organi centrali del Movimento regionale:

- a. l'Assemblea regionale; - b. il Consiglio regionale; - c. il Presidente; - d. la Segreteria regionale; - e. la Direzione regionale; - f. il Collegio dei Revisori dei Conti . - **2. Sono organi periferici:** - a) i Coordinamenti provinciali e distrettuali.

Art. 10 - (Durata del mandato delle cariche sociali) - 1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Art. 11 - (Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali)

- 1 Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti l'organo si intende decaduto e la Direzione Regionale nomina un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di sei mesi.
- 2 Nel caso sussistano gravi ragioni, su proposta della Segreteria, la Direzione Regionale può: **a)** deliberare la decadenza di un organo collegiale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione; **b)** disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale;
- 3 Nei casi di cui al comma 1. e 2. , se riguardano la Direzione Regionale o il Consiglio Regionale, provvedono rispettivamente il Consiglio Regionale e il Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 12 - (Organi deliberanti del Movimento regionale)

Titolari della potestà deliberante per il Movimento regionale sono l'Assemblea Regionale e il Consiglio regionale.

Art. 13 - (Convocazioni degli organi collegiali)

- 1 Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi presidenti;
- 2 Gli organi collegiali sono validamente convocati previo avviso esposto presso la sede locale e notificato anche per via telematica ai rispettivi membri almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione;
- 3 Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
- 4 Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiedere una nuova convocazione con lettera firmata da almeno un terzo dei Componenti.

Art. 14 - (Deliberazioni degli organi collegiali)

- 1 Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
- 2 Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente si intende tacitamente approvato, se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni.

CAPO III - (Assemblea Regionale)

Art. 15 - L'Assemblea Regionale è il massimo organismo dirigente del Movimento regionale. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati approvato dal Consiglio Regionale almeno 90 giorni prima. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si svolge almeno una volta ogni tre anni e provvede al rinnovo delle cariche elettive. In particolare elegge il Presidente Regionale, i membri della Segreteria e Direzione Regionale nonché i Revisori dei Conti ed i Responsabili regionali di Settore e del coordinamento legale, che hanno compiti di rappresentanza del Movimento regionale nelle sedi istituzionali , pubbliche e private, della regione F.V.G. attinenti alla materia di loro competenza. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta della Direzione Regionale entro 90 (novanta) giorni o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri regionali. Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.

